

# COMUNE DI CALDIERO

PROVINCIA DI VERONA

## Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 11.09.2018)

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 08.06.2021 avente ad oggetto: *"BILANCIO: MODIFICA ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 A SEGUITO DELL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 39 COMMA 2 DEL D.L. 104/2020 (FONDO COVID-19)"*

Il sottoscritto dott. Antonio Astolfi, revisore unico dei conti del Comune di Caldiero

- Visto lo statuto dell'ente,
- visto il regolamento di contabilità,
- visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000


Vista la proposta di deliberazione nr. 21 del 08.06.2021 avente ad oggetto: *"BILANCIO: MODIFICA ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 A SEGUITO DELL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 39 COMMA 2 DEL D.L. 104/2020 (FONDO COVID-19)"*;

### PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 15.05.2021 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;
- che dal conto del Bilancio approvato emerge un avanzo di amministrazione complessivo di € 2.401.135,54

### VISTI

- i vigenti artt. 106 del D.L. n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020 riguardanti il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ed in particolare il comma 2 dell'art. 39 del D.L. n. 104/2020 che recita: *"Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che*



*esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome”;*

- vista la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 che recita: *“Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). E’ possibile rettificare tali documenti contabili? Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP.”;*

viste le risultanze della certificazione di cui al predetto comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, inviata utilizzando l'apposito applicativo web in data 28.05.2021;

Rilevato che il Comune di Caldiero rientra nella situazione rappresentata nella suddetta Faq in quanto in base alla certificazione l’Ente deve procedere ad una differente articolazione dei vincoli apposti al risultato di amministrazione 2020 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 16 del 15.05.2021 come di seguito:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

|                                    | Situazione CC 16 del<br>16.06.21 (ante<br>certificazione) | Situazione aggiornata a<br>seguito della certificazione |
|------------------------------------|---|---|
| Risultato di amministrazione (+/-) | 2.401.135,54  | 2.401.135,54  |
| di cui:                            |   |   |
| a) parte accantonata               | 975.946,10  | 975.946,10  |
| b) Parte vincolata                 | 947.047,50  | 871.350,71  |
| c) Parte destinata a investimenti  | 22.506,76   | 22.506,76   |
| e) Parte disponibile (+/-) *       | 455.635,18  | 531.331,97  |

Sono allegati alla proposta di delibera i prospetti contabili in particolare l’allegato A/2 “Avanzo vincolato – vincoli da legge e da principi contabili con funzione di definire la composizione delle quote vincolate di amministrazione;

preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione nr. 21 del 08.06.2021 avente ad oggetto: *“BILANCIO: MODIFICA ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 A SEGUITO DELL'INVIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 39 COMMA 2 DEL D.L. 104/2020 (FONDO COVID-19)”.*

Taglio di Po, 22 giugno 2021

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Antonio Astolfi

